

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2160</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANGHERI, CICERONE, TESTA ENRICO, GELLI,  
DI PIETRO, PICCHETTI, CIAFARDINI, SOAVE,  
SAPIO, ORLANDI, PETROCELLI**

*Presentata il 14 gennaio 1988*

Istituzione dell'area di ricerca scientifica e tecnologica dell'Aquila e fondi per il completamento del Laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che si propone all'attenzione del Parlamento ha lo scopo di sviluppare le grandi potenzialità connesse al laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

Il laboratorio rappresenta già oggi una grande struttura scientifica internazionale. « Esso si propone — è stato scritto — come il laboratorio sotterraneo di gran lunga più grande, meglio attrezzato e meglio protetto dalle radiazioni cosmiche ».

È indispensabile, tuttavia, per il suo pieno funzionamento, che si provveda al completamento del Laboratorio del Gran Sasso: è quanto si prevede con l'articolo 8 del progetto di legge in esame.

È importante sottolineare che, con questa norma, si intende costituire un fondo *ad hoc* affidandone la gestione

all'Istituto nazionale di fisica nucleare. In tal modo, a differenza di quanto avvenuto nel passato, sarà la comunità scientifica a decidere le opere e gli impianti necessari alla piena funzionalità ed alla sicurezza dell'importante struttura scientifica. Va anche detto che il fondo potrà essere utilizzato per finanziare l'attività di ricerca.

Sempre l'articolo 8, al comma 3, prevede che i progetti per il completamento del laboratorio vengano sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale.

Ciò costituisce una risposta positiva alle preoccupazioni espresse di recente circa i pericoli di turbamento dello equilibrio ecologico del Gran Sasso: sarà dunque il Ministero dell'ambiente, attraverso

le rigorose valutazioni stabilite dalla CEE, a dire entro quali limiti e con quali garanzie si potrà procedere a realizzare altre opere nelle viscere della montagna.

La parte più importante e propulsiva della proposta di legge riguarda l'istituzione dell'area di ricerca scientifica e tecnologica dell'Aquila (articoli 1-7).

Esiste infatti la possibilità di far scaturire dall'evento laboratorio un processo di allargamento e diversificazione della ricerca nell'area aquilana ed abruzzese: un fatto, questo, che avrebbe effetti eccezionalmente positivi sullo sviluppo e sull'occupazione.

Ci sono condizioni ottimali per realizzare questo obiettivo: l'esistenza del laboratorio, che ha innescato un processo di ricerca di valore assoluto e che impugnerà scienziati e tecnici di tutto il mondo per decenni; la realtà dell'Università dell'Aquila, che nel campo della

fisica ha già programmato ricerche in collaborazione con l'INFN ed anche in campi diversi, ma sempre di grande interesse; il fatto che ci sono nell'area abruzzese aziende, strutture ed attività che fanno capo a CNR, PNA, IRI, STET, ITALTEL, Selenia Spazio, Telespazio, ENEA, SIV, Osservatorio astronomico di Monte Mario, Osservatorio astronomico Collurania di Teramo, che già realizzano fatti rilevanti di ricerca scientifica e tecnologica.

L'ultimo aspetto della proposta di legge riguarda l'istituzione di un fondo per il recupero dei centri storici pedemontani del Gran Sasso (articolo 9).

Ciò consentirà di offrire agli scienziati che operano nel laboratorio una residenza di grande richiamo umano ed ambientale, contribuendo allo stesso tempo al recupero ed alla riqualificazione del tessuto urbano di centri di grande pregio storico ed architettonico.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. È costituito un consorzio obbligatorio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica dell'Aquila.

2. La scelta del sito, la delimitazione dell'insediamento, nonché le norme per eventuali ampliamenti sono precisati nello statuto del consorzio.

3. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

### ART. 2.

1. Il consorzio di cui all'articolo 1 è costituito fra regione Abruzzo, amministrazione provinciale dell'Aquila, comune dell'Aquila, Università degli studi dell'Aquila, Istituto nazionale di fisica nucleare, Consiglio nazionale delle ricerche, Parco nazionale d'Abruzzo, IRI, STET, ITALTEL, Selenia Spazio, Telespazio, ENEA, SIV, Osservatorio astronomico Collurania di Teramo, Osservatorio astronomico di Monte Mario.

2. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti, società e privati che si obbligano ad erogare contributi secondo le norme che sono fissate dallo statuto.

3. Con la presente legge, viene assegnato al consorzio un primo fondo di dotazione di lire 20 miliardi.

### ART. 3.

1. Il Consorzio ha il compito di:

a) promuovere ed adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo, entro il comprensorio, di labo-

ratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere di base, applicativo e finalizzato pubblici e privati, nazionali, comunitari, esteri ed internazionali o connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. La ricerca da svolgere nei suddetti laboratori ed istituti ha come finalità la qualificazione delle attività scientifiche e tecnologiche del Paese nonché il miglioramento dei servizi e l'incremento delle attività economiche che interessano particolarmente la regione, con riguardo anche agli aspetti internazionali della ricerca stessa e con particolare riferimento all'Europa ed alla collaborazione con i Paesi in via di sviluppo;

*b)* coordinare e regolamentare l'attività che si svolge nel comprensorio per ciò che attiene all'uso dei beni dell'ente e di servizi posti a disposizione delle unità di ricerca;

*c)* amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli.

2. A tale scopo il Consorzio ha la facoltà di:

*a)* promuovere l'espropriazione di fondi, fabbricati ed altri beni situati nel comprensorio sia a favore proprio sia a favore dei richiedenti;

*b)* acquistare fondi, fabbricati ed altri beni, sia in proprio sia a favore dei richiedenti, quando l'espropriazione non sia ritenuta opportuna;

*c)* provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi di terreni demaniali necessari allo sviluppo del comprensorio;

*d)* vendere o locare i fondi, fabbricati o altri beni;

*e)* predisporre progetti, preventivi e piani per l'ordinato sviluppo del comprensorio;

*f)* provvedere alla costruzione di opere, impianti, strade, fognature, all'installazione dei servizi di energia elettrica, gas, acqua e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi;

g) esigere diritti, canoni, compensi per servizi fruiti dalle unità di ricerca o centri sperimentali per l'uso di impianti del consorzio;

h) provvedere mediante speciali convenzioni alla sorveglianza e ai vari servizi nel comprensorio;

i) contrarre mutui;

l) concedere, secondo le proprie disponibilità, contributi e sovvenzioni agli interessati all'attività di ricerca;

m) compiere tutti gli atti necessari per la più efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del comprensorio;

n) provvedere alla compilazione di norme tecniche di carattere generale, attinenti all'esercizio delle attività di ricerca sperimentali nell'ambito del comprensorio;

o) raccogliere, elaborare pubblicare e diffondere dati, notizie e risultati concernenti l'attività del comprensorio.

3. Nessuna zona all'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse.

#### ART. 4.

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:

a) fondi di dotazione erogati dallo Stato;

b) contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;

c) contributi della regione, dell'amministrazione provinciale, del comune dell'Aquila e di altri enti locali, nonché contributi degli enti, società e privati di cui al comma 2 dell'articolo 2. La misura dei contributi dell'amministrazione provinciale e del comune dell'Aquila è fissata dai rispettivi consigli anche in deroga

alle norme del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni;

d) contributi del Consiglio nazionale delle ricerche;

e) contributi dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

f) contributi degli enti e società di cui all'articolo 2, comma 1;

g) proventi dell'uso dei beni pertinenti al comprensorio;

h) proventi della gestione dei servizi.

2. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti a titolo oneroso o gratuito.

#### ART. 5.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentato, per l'approvazione al Ministro incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, lo statuto del consorzio, nel quale devono essere precisati compiti, organi e modalità di funzionamento dell'ente e relativo patrimonio.

2. In particolare, quali organi del consorzio sono previsti: l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il consiglio degli utenti, il presidente del consorzio, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti, del quale ultimo fanno parte un rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

#### ART. 6.

1. La dotazione numerica e la qualifica funzionale del personale del Consorzio sono fissate dallo statuto.

2. Al Consorzio e agli enti operanti nell'area per la ricerca scientifica e tecnologica si applicano le norme dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, come modificato dall'articolo 34-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1986, n. 370 relative ai contratti a termine.

#### ART. 7.

1. È costituito, con il compito di predisporre lo statuto del Consorzio, un apposito comitato composto da: i legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2; un esperto designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; un esperto designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un esperto scelto fra quelli indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; un esperto scelto tra quelli indicati dalle associazioni nazionali degli industriali.

2. Il comitato è costituito con decreto del Ministro incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il comitato è sciolto all'atto dell'entrata in vigore dello statuto del Consorzio.

#### ART. 8.

1. È istituito un fondo per il Laboratorio di fisica del Gran Sasso da utilizzare per il completamento del laboratorio stesso, per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari alla sua sicurezza ed accessibilità, per l'ampliamento del centro direzionale e per la realizzazione delle ricerche programmate, ivi comprese quelle in collaborazione con l'università de L'Aquila.

2. Il fondo ha l'ammontare di lire 130 miliardi ed è affidato alla gestione dell'Istituto nazionale di fisica nucleare che decide le opere da realizzare e si avvale

dell'ANAS quale stazione appaltante ed organo tecnico di progettazione, consulenza, vigilanza e direzione dei lavori.

3. I progetti relativi debbono essere sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale secondo le norme CEE da parte del Ministero dell'ambiente.

4. L'Istituto nazionale di fisica nucleare è tenuto a redigere una contabilità speciale della gestione del fondo e ad allegarla al proprio bilancio ordinario.

#### ART. 9.

1. È istituito un fondo per il recupero dei centri storici dell'area pedemontana del Gran Sasso nel territorio del comune dell'Aquila.

2. Il fondo ha l'ammontare di lire 20 miliardi ed è affidato alla gestione del comune dell'Aquila che provvede con esso all'acquisto o all'esproprio, alla ristrutturazione ed all'arredamento di vecchi immobili da adibire a residenza di quanti lavorano nel laboratorio o all'attività di centri convegnistici e congressuali ovvero a residenza per attività turistiche connesse al laboratorio.

3. Il comune dell'Aquila si avvale della soprintendenza regionale ai beni culturali ed ambientali e per la redazione dei progetti di recupero e per la realizzazione delle opere di ristrutturazione.

#### ART. 10.

1. All'onere di lire 20 miliardi, relativo al fondo di cui al comma 3, dell'articolo 2, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7141 dello stato di previsione della spesa per la ricerca scientifica per l'anno 1988.

2. All'onere di lire 150 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.